

ALLEGATO B
Alla delibera n.382 del 20 giugno 2013

MODALITA' DI CONSULTAZIONE

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione sullo schema di regolamento allegato alla delibera n.382/13/CONS

In particolare l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica (queste ultime redatte sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione) in merito al tema oggetto dell'Allegato A.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica relativa alle modifiche ed integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n.664/09/CONS.*" nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di **30 giorni** dalla pubblicazione della delibera che approva il presente documento nel sito web dell'Autorità, tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Direzione Servizi Media – Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica

Via Isonzo 21/b, 00198 Roma

Si precisa che la trasmissione in formato elettronico tramite PEC è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo e quindi si prega di non utilizzare entrambe le modalità.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 3 del Regolamento in materia di accesso agli atti dell'Autorità, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre alla pubblicazione e/o all'accesso. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre in tutto o in parte dati o informazioni della propria comunicazione all'Autorità dovrà altresì inviare anche la versione accessibile e/o pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza della detta motivazione si considera pubblicabile e accessibile la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso.